



Decreto Dirigenziale n. 18 del 11/07/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 6 Settore tecnico amm.vo provinciale Avellino - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE 853/04 - RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' - CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA IN DITTA "ANNICCHIARICO CARMELA" SITO IN ZUNGOLI (AV) - NUMERO DI RICONOSCIMENTO CE - APPROVAL NUMBER M5H23.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che il Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino, con nota n. 5708 del 19/03/2013, trasmetteva l'istanza con acclusa documentazione del legale rappresentante della ditta "Annicchiarico Carmela"- P.IVA n.02026670642 - , con sede legale ed operativa in Zungoli (AV) alla C/da Toppole n.1, con la quale veniva richiesto il riconoscimento di idoneità, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, Allegato III, Sezione X (decima) del Regolamento CE 853/2004, per esercitare l'attività di Centro di imballaggio uova, come indicato nella sottostante tabella :

Sez	Categoria	Attività – Codice SANCO
X	Uova e Ovoprodotti	Centro di imballaggio uova - EPC -

- che il Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino, unitamente alla domanda di cui al punto precedente, trasmetteva il verbale di sopralluogo effettuato nello stabilimento in questione il 06/02/2013 da personale Veterinario della citata ASL, nel quale veniva espresso parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato, in quanto era stata verificata la rispondenza ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai Regolamenti CE 852 e 853/04, nonché la completezza della documentazione prodotta;
- che l'art.31 comma 2, lettera d) del Regolamento CE 882/2004 definisce le procedure da adottare per il riconoscimento degli stabilimenti del Settore dei mangimi e degli alimenti e che la D.G.R.C. n.377 del 31/07/2012 stabilisce le procedure per l'attribuzione del riconoscimento condizionato, individuando le competenze dei Servizi Veterinari delle AASSLL, del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale - Assistenza Sanitaria - e del Settore Veterinario Regionale;
- che questo Settore, con nota n. 231691 del 29/03/2013, ha richiesto al Settore Veterinario Regionale l'attribuzione del numero di riconoscimento condizionato per lo stabilimento suddetto;

CONSIDERATO

- che con Decreto Dirigenziale n. 38 del 09/04/2013, il Settore Veterinario Regionale ha assegnato allo stabilimento in ditta "Annicchiarico Carmela" il numero di riconoscimento condizionato **M5H23**, per lo svolgimento dell'attività di Centro di imballaggio uova, prevista dell'art. 4, paragrafo 2, Allegato III, Sezione X (decima) del Regolamento CE 853/2004 ;

PRESO ATTO

- che il Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino, con nota n. 1422 del 08/07/2013, a seguito di un nuovo sopralluogo effettuato nei tempi indicati dal Regolamento CE 882/2004, art.31, comma 2, lettera d) e con le modalità previste dalla D.G.R.C. 377/2012, ha espresso parere favorevole al riconoscimento definitivo, in quanto lo stabilimento in questione soddisfa tutti i requisiti igienico sanitari, strutturali e gestionali previsti dai Regolamenti CE 852 e 853/2004;

TENUTO CONTO

- della sussistenza di tutti i requisiti igienico sanitari, strutturali e gestionali previsti dalle norme vigenti attestati dal Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino, a seguito di apposita visita ispettiva effettuata in data 03/07/2013 presso lo stabilimento in parola, nonché del versamento dei previsti diritti a titolo di spese di riconoscimento;

RITENUTO

- che l'istanza sia meritevole di accoglimento in quanto sussistono tutte le condizioni necessarie in base alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché per la regolarità e la completezza della documentazione acquisita ;

VISTI

- l'art. 114 del D. Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 ;
- i Regolamenti CE 852-853-854-882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ;
- il Documento SANCO/2179/2005 Rev. 5;
- la D.G.R.C. n. 796 del 16/06/2006;
- la D.G.R.C. n. 1957 del 10/12/2007;
- la D.G.R.C. n. 377 del 31 luglio 2012 ;
- la D.G.R.C. n.174 del 03/06/2013;
- la L.R. 24 del 29/12/2005, art. 4;
- la L.R. n.6 del 28/06/2009, di modifica allo Statuto della Regione Campania, che ribadisce all'art.66 l'attribuzione ai Dirigenti dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02 - Prevenzione – Assistenza Sanitaria – Igiene Sanitaria e Veterinaria – Affari Generali e Finanziari, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

per tutto quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto :

- di riconoscere **in via definitiva** la idoneità, ai soli fini sanitari, dell' impianto sito in Zungoli (AV) alla C/da Toppole n. 1, in ditta “ Annicchiarico Carmela ” , ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, Allegato III del Regolamento CE 853/04, quale Centro di imballaggio di Uova per l' attività per la quale rientra Sezione X (decima) , indicata nella tabella sottostante :

Sez	Categoria	Attività – Codice SANCO
X	Uova e Ovoprodotti	Centro di imballaggio uova - EPC -

- di confermare al predetto stabilimento il numero di riconoscimento CE **M5H23** di iscrizione nell'elenco nazionale degli stabilimenti SINTESI ;
- di far carico, alla ditta intestataria del predetto riconoscimento, di comunicare alla Regione Campania - STAP Assistenza Sanitaria di Avellino - per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino, ogni eventuale variazione di ragione sociale, strutturale-strumentale e/o produttiva nonché cessazione o interruzione di attività;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino per la notifica alla parte interessata, al Settore Veterinario Regionale per l'aggiornamento nel Sistema Informatico Nazionale S.INTE.SI, al BURC per la pubblicazione e alla Segreteria di Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore ad interim
Dr.ssa Giovanna Luciano